



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE SECONDA

Registro Sentenze: 1461/06

Registro Generale: 914/2005

composto dai Signori:

Dott. Luigi Papiano	Presidente
Dott. Giorgi Calderoni	Consigliere
Dott. Ugo Di Benedetto	Consigliere Rel.Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso N. 379 /2005 proposto da Vodafone Omnitel N. V., rappresentata e difesa dagli Avv. ti Riccardo Troiano, Alberto Fantini e Valeria Mascello ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Ilaria Bonsignori D'Achille, in Bologna, via delle Lame n. 4;

contro

il Comune Casalecchio di Reno, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Trentini dell'Avvocatura dell'Ente, ed elettivamente domiciliato presso la sede municipale, in Casalecchio, via dei Mille n. 9;

per l'annullamento

- della deliberazione C. C. n. 268 del 23/11/2004 con cui il Comune Casalecchio nella parte in cui ha disposto di vietare la installazione di

impianti di telefonia mobile nelle zone Croce e Marullina del comune stesso;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi all'udienza del 29/6/2006 gli Avv. ti presenti come risulta dal verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso straordinario al Capo dello Stato la società Vodafone Omnitel N. V. ha impugnato la deliberazione della Giunta Comunale di Casalecchio di Reno n. 268 del 23/11/2004 che ha vietato l'installazione di impianti di telefonia mobile nella zona Croce e Marullina in Casalecchio di Reno. Su opposizione del Comune il ricorso è stato trasposto in sede giurisdizionale sub n. R. G. 914/05.

Si è costituito in giudizio il Comune intimato che ha controdedotto alle avverse doglianze concludendo per il rigetto del ricorso.

Le parti hanno sviluppato le rispettive difese con separate memorie e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29/6/2006.

2. La deliberazione C. C. n. 268 del 23/11/2004 con cui il Comune di Casalecchio di Reno, per quanto concerne la parte oggetto della presente impugnativa, ha disposto di "vietare, per motivi di elevata esposizione elettromagnetica esistente causata da linee elettriche ad alta tensione, al fine di salvaguardare la salute della popolazione residente, la installazione di antenne per la telefonia mobile nelle

zone “Croce” e “Marullina” escludendo altresì “anche le aree di ricerca ricadenti in dette zone”.

3. Nel merito, in linea di diritto, va osservato, come ampiamente chiarito da numerose sentenze della Corte Costituzionale (vedi in particolare le sentenze n. 307 del 7 ottobre 2003 e 331 del 6 novembre 2003) che il "giusto" contemperamento con le esigenze di installazione di nuovi impianti per garantire una integrale copertura del servizio, che corrisponde ad impegni di origine europea e all'evidente nesso di strumentalità tra impianti di ripetizione e diritti costituzionali di comunicazione, attivi e passivi, deve essere assicurato nel rispetto della tutela della salute e delle competenze in tema di governo del territorio, ivi compresi gli aspetti di rilievo ambientale.

4. La Corte Costituzionale ha ampiamente chiarito che compete allo Stato la fissazione di "limiti di esposizione", definiti come valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per assicurare la tutela della salute e "valori di attenzione" intesi come valori di campo da non superare, a titolo di cautela rispetto ai possibili effetti a lungo termine, negli ambienti abitativi e scolastici e nei luoghi stabiliti a permanenze prolungate.

5. Compete invece alle Regioni e ha gli Enti Locali il perseguimento di "obiettivi di qualità" che non possono però portare alla fissazione di valori-soglia diversi e contrastanti con quelli fissati dallo Stato ma sono diretti alla indicazione di criteri di localizzazione, standard

urbanistici, prescrizioni e incentivazioni all'utilizzo della miglior tecnologia disponibile, o alla cura dell'interesse regionale e locale all'uso più congruo del territorio, sia pur nel quadro dei vincoli che derivano dalla pianificazione nazionale delle reti e dai relativi parametri tecnici, nonché dai già citati valori- soglia stabiliti dallo Stato.

Le Regioni, pertanto, ben possono perseguire gli "obiettivi di qualità" attraverso criteri localizzativi stabiliti nell'esercizio del potere normativo di competenza mentre agli Enti Locali compete il concreto esercizio del potere pianificatorio nel rispetto della normativa statale e regionale suddetta, fermo restando che le decisioni dell'Ente Locale debbono sempre rispettare la necessità di una sempre possibile localizzazione, anche alternativa, e non possono determinare l'impossibilità della localizzazione stessa. Del resto, l'art. 8, comma 6, della legge statale n. 36 del 2001 ha attribuito ai Comuni il potere di disciplinare, con apposito regolamento, la localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione nell'ambito del loro territorio (Cons. Stato, Sez. VI, 1° marzo 2005 n. 813), purché ovviamente tale disciplina non si risolva in un impedimento che renda impossibile in concreto, o comunque estremamente difficile, la realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni (si vedano in proposito, le sentenze della Corte Cost. n. 307 del 2003, e n. 324 del 2003).

6. Ciò premesso nel caso in esame il divieto di installazione di impianti di telefonia mobile nelle due zone prese in considerazione dalla deliberazione

impugnata, oggetto della presente contestazione giudiziaria, è giustificato unicamente con l'esigenza di salvaguardare la salute della popolazione residente introducendo così un divieto generalizzato in dette zone a prescindere dal concreto accertamento, da effettuarsi caso per caso, del superamento o meno dei valori-soglia fissati dallo Stato.

7. Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l'effetto, va annullata la deliberazione impugnata nella parte in contestazione.

Naturalmente ciò non comporta un'automatica liberalizzazione dell'installazione degli impianti di telefonia nelle zone in parola bensì l'obbligo giuridico per il Comune di adottare una nuova pianificazione urbanistica che nel rispetto dei poteri pianificatori urbanistici del Comune assicurati, comunque, la copertura del servizio di telefonia in tutto il territorio comunale, incluse le suddette zone, contemperano così le opposte esigenze di un corretto insediamento urbanistico di detti impianti e di realizzazione di una rete di copertura del servizio in tutto il territorio comunale.

8. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione, tra le parti delle spese di causa attesa la complessità in fatto della questione controversa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nella parte oggetto della presente impugnativa.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bologna, il giorno 29/6/2006.

Presidente

Consigliere Rel.Est.

Depositata in Segreteria ai sensi dell'art.55 L. 18/4/82, n.186.

Bologna, li 17/07/2006

Il Segretario